



giurisprudenza

**LICENZIAMENTO COLLETTIVO:
LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4
COMMA 9 LEGGE 223/91**

(Corte di cassazione sezione lavoro n.89/2019)

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 gennaio 2019, n. 89, ha stabilito che in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, la violazione del termine di 7 giorni per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 9, L. 223/1991, introdotto dall'articolo 1, comma 44, L. 92/2012, determina l'illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell'indennità risarcitoria, per effetto dell'espresso richiamo dell'articolo 24 della predetta legge all'articolo 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull'effettività della scelta datoriale.

Brescia, 15 aprile 2019

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it